

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Capo I PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 1
(Agenzia Torino 2006 - proroga della attività commissariale)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

ART. 2
(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

1. All'articolo 120, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine di cui al presente comma si applica anche per la proposizione del ricorso incidentale, di cui all'articolo 42, quando il ricorso principale concerne l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo."

Capo II RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE

ART. 3
(Proroga di termini per la riprogrammazione unitaria delle risorse del Q.S.N.)

1. Il termine di cui all'articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato al 15 febbraio 2011. Ai fini della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui al comma 3 del citato articolo 6-sexies, al medesimo comma le parole: "approva l'intesa di cui al comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della procedura di cui al comma 2".

Capo III PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

ART. 4
(Proroga della validità delle graduatorie di concorsi pubblici)

1. Il termine per la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Le autorizzazioni alle assunzioni e l'efficacia delle graduatorie per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Corte dei conti con scadenza al 31 dicembre 2010, sono prorogate sino al 31 dicembre 2011.

3. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 2011 (Interno-Vigili del Fuoco).

Capo IV SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

ART. 5

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78)

1. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole "decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi novanta giorni dalla data fissata nella convocazione per il primo incontro"; correlativamente, al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 4, dopo le parole "Il medesimo decreto determina" sono inserite le seguenti: ", in conformità con i criteri stabiliti nell'intesa di cui ai commi 1 e 2, secondo periodo,".

Art. 6

(Proroga del termine per la cessione delle partecipazioni bancarie)

1. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, già prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.

Capo V AFFARI ESTERI

Art. 7

(Differimento delle promozioni ai gradi di Consigliere di Ambasciata, di Ministro Plenipotenziario e di Ambasciatore)

1. La decorrenza per le nomine ai gradi di Consigliere di Ambasciata, Ministro Plenipotenziario e Ambasciatore, è prorogata di un anno. Conseguentemente, all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

2. All'articolo 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "quattro anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

3. All'articolo 109 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

Capo VI INTERNO

ART. 8 (Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: periodo minimo di servizio dei vice-prefetti)

1. All'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013".

ART. 9

(Proroga di termini in materia di Amministrazione dell'Interno: poteri del prefetto in caso di inadempimento bilanci enti locali)

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

ART. 10

(Proroga di termini in materia di carta di identità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2012".

Art.11

(Proroga di termini in materia di assunzione del personale della Polizia di Stato.)

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato, limitatamente al personale della Polizia di Stato, al 31 dicembre 2011.

Capo VII DIFESA

ART. 12

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: promozioni aggiuntive carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2245, comma 1, le parole "dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2016".

ART. 13

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: accesso corsi di laurea in medicina da parte degli ufficiali medici)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole "dall'anno accademico 2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno accademico 2012-2013".

Art. 14

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: assunzione personale civile NATO)

1. Il termine del "31 dicembre 2006", ovunque ricorra nell'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2010".

Art. 15

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: transito in posizione ausiliaria)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 2229, comma 6, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2015".

Art. 16

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa: canoni alloggi di servizio)

1. All'art. 6, comma 21-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1° gennaio 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2011".

Capo VIII SVILUPPO ECONOMICO

ART. 17

(Proroga divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione)

1. Al comma 12 dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole "prima del 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 31 dicembre 2012".

ART. 18

(Posizioni di comando del personale di Poste italiane s.p.a.)

1. All'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2011"; conseguentemente, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

ART. 19

(Precisioni e termini per garantire l'attuazione del comma 1129 e seguenti dell'art. 1 della legge 26 dicembre 2006, n. 296)

1. Lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti o non rientranti nella deroga di cui al comma 1, esistenti nel sistema della distribuzione e degli esercizi commerciali alla data del 1° gennaio 2011, deve avvenire:

Entro il 30 aprile 2011, per il sistema della distribuzione;

Entro il 31 agosto 2011, le grandi strutture di vendita come definite all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Entro il 31 dicembre 2011, le medie strutture di vendita e gli esercizi di vicinato come definiti all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché per gli esercizi di vendita al dettaglio operanti su pubblico suolo.

ART. 20

(Proroga termini asseverazione tecnica impianti fotovoltaici)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole "La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione" sono sostituite dalle seguenti: "A seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2011 è trasmessa ai medesimi soggetti una asseverazione".

ART. 21

(Proroga convenzione radio radicale)

1. E' prorogata per l'anno 2012 la convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Centro di produzione S.p.A. di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2012.

Capo IX

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

ART. 22

(Proroga del termine di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

1. All'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

ART. 23

(Proroga del termine per il riordino dell' EIPLI)

1. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e successive modificazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 272.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 272.000 euro.

ART. 24

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato per l'anno 2011, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 25

(Proroga del termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85)

1. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, è prorogato sino al 31 dicembre 2011, previa effettuazione di una apposita attività di ricognizione dei terreni agricoli e delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice della navigazione. Ferma ed impregiudicata la natura demaniale degli spazi acquei lagunari soggetti alla libera espansione di marea, al fine di determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini in relazione all'articolo 28 del medesimo codice e definire le differenziate situazioni presenti in laguna di Venezia in modo da garantirne la gestione sostenibile, è riconosciuta la titolarità ai proprietari delle valli da pesca già arginate all'entrata in vigore del codice stesso.

Capo X
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ART. 26

(Proroga di termini per la funzionalità dei servizi pubblici ambientali negli ambiti territoriali ottimali)

1. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al primo, al terzo e al quinto periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

ART. 27

(Proroga di termini in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

Art. 28

(Proroga di termini per la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale- procedure concorsuali)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

Capo XI
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

ART. 29

(Proroga di termini in materia di servizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2011".

ART. 30

(Proroghe in materia di infrastrutture)

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2007, n. 31, limitatamente alle disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 dicembre 2011.

2. Le verifiche sismiche di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, devono essere trasmesse entro la data del 31 dicembre 2011 alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione.

3. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28." ;.

al comma 21 le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011".

Art. 31

(Proroga per il settore funiviario)

All'art. 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 le parole "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni". Milleproroghe.doc 33

ART. 32 (Concessioni aeroportuali)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2011".

ART. 33

(Proroga dei termini per la prova pratica di guida del ciclomotore)

1. All'articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le parole, "19 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 2011".

ART. 34

(Personale marittimo)

1. All'art. 5, comma 7-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2010", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011".

Capo XII

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART. 35

(Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "per l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010 e 2011";

b) al comma 1-bis, le parole: "per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010 e 2011".

ART. 36

(Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga)

1. All'art. 19, comma 1-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010", sono sostituite dalle seguenti: "in via transitoria, per gli anni 2009, 2010 e 2011,".

Capo XIII SALUTE

ART. 37
(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 31 gennaio 2012".

ART. 38
(Proroghe in materia di farmaci)

1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Capo XIV ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 39
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 28 febbraio 2012.

ART. 40
(Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

ART. 41
(Proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2012-2013".

ART. 42
(Interventi in materia di sicurezza nelle scuole)

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.

Capo XV EDITORIA

ART. 43

(Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino)

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente.

ART. 44

(Proroga fondi tariffe postali Onlus - articolo 2, comma 2 undecies DL 25 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73)

1. Le somme di cui all'articolo 2, comma 2 undecies del decreto legge 5 marzo 2010 n. 40 convertito dalla legge 22 maggio 2010, n.73, finalizzate al ripristino delle agevolazioni tariffarie postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 sono mantenute in bilancio anche per l'anno 2011.